



LUISA ROSSI
Notaio

Repertorio n.34740

Fascicolo n.16920

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

denominata "UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA"

con sede in Pesaro

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di luglio alle ore sedici e minuti cinquantadue

10.7.2024

In Pesaro, in Via Nanterre s.n., presso la sede dell'Associazione.

Avanti a me Dott. LUISA ROSSI, Notaio in Pesaro iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino,

è presente il signor

Dott.Maurizio Sebastiani nato a Fano il 26 gennaio 1947 domiciliato per la carica ove appresso, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto e stipularlo non in proprio, ma quale Presidente dell' Associazione "Universita' dell'Eta' Libera", con sede a Pesaro, in Via Nanterre s.n., costituita con atto a rogito Notaio Francesco Zaccarelli di Pesaro in data 27 luglio 1989 rep.n.36549/1614, debitamente registrato, e che è riunita in questo giorno ora e luogo l'Assemblea straordinaria di detta Associazione della quale assume la presidenza ai sensi dell'art.9) dello Statuto, (codice fiscale 92007740415)

Quindi Il Presidente dà atto:

- che la presente Assemblea è stata convocata mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione in data 8 giugno 2024 ed è in seconda convocazione;

REGISTRATO
a PESARO
il 19/07/2024
n. 3627
Serie 1T

- che sono presenti numero 18 (diciotto) associati

- che è presente il Presidente dell'Associazione in persona del medesimo
comparente

- che del Comitato di Gestione sono presenti oltre ad esso Presidente, i signori Simonetta ROMAGNA, Luca PALOMBI, Claudia RONDOLINI, Maria Grazia TOSCANI e Simonetta MARFOGLIA

- che del Collegio dei Revisori Legali sono presenti il Presidente Marcella CATONE ed i sindaci Giorgio NICUSANTI e Anna Maria MORBIDELLI

dichiara la presente Assemblea validamente costituita e quindi idonea a deliberare sul seguente

ordine del giorno

= Adozione di un nuovo statuto adeguato ai sensi dell'art.101 del Codice del Terzo Settore

E chiama a me Notaio a redigere il verbale

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di quanto segue.

Prende la parola il Presidente, il quale, in ordine all'unico punto all'ordine del giorno illustra all'Assemblea la necessità di adottare un nuovo Statuto, completamente riformulato in ottemperanza alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Riforma del Terzo Settore)

Il Presidente precisa che le suddette modifiche consistono, tra l'altro

= nel prevedere nella denominazione sociale l'acronimo "APS" oppure della locuzione "Associazione di Promozione Sociale";

= nell'ampliare l'oggetto sociale inserendo anche le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

= nel prevedere e disciplinare

- l'organo di controllo e il revisore legale dei conti;

- la chiusura degli esercizi sociali e la redazione del bilancio secondo le linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017;

= nell'introduzione dei libri obbligatori;

= nel disciplinare lo scioglimento, l'estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, nonché la trasformazione, fusione e scissione della stessa.

Il Presidente dà quindi lettura all'Assemblea del nuovo testo dello statuto coordinato con le illustrate modifiche e a questo punto invita l'Assemblea a deliberare sull'argomento appena esposto.

L'Assemblea, dichiarandosi bene edotta, delle proposte modificazioni, all'unanimità

delibera

= di approvare quanto esposto dal Presidente in ordine all'adeguamento dello statuto associativo in ottemperanza al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e per l'effetto di approvare articolo per articolo il nuovo testo dello Statuto associativo composto da 33 (trentatre) articoli, nella versione testè letta dal Presidente.

A questo punto il Presidente consegna a me Notaio lo Statuto nella sua redazione aggiornata e io Notaio allego detto Statuto al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A", omessane la lettura, per espressa dispensa avutane dal Comparente, udita l'Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta essendo le ore diciassette e minuti tredici

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio in tre pagine e fin qui della presente di un foglio e del medesimo ho dato lettura al Comparente che da me interpellato lo ha approvato e lo ha sottoscritto unitamente a me Notaio alle ore diciassette e minuti quindici

F.to Maurizio Sebastiani - Luisa Rossi Notaio



LUISA ROSSI
Notaio

Allegato "A" al Rep.34740/16920

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione di Promozione Sociale denominata "UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "UNILIBERAPESARO APS", con sede in Pesaro Via Nanterre (Campus Scolastico), operante senza fini di lucro.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta al Registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

L'associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale, multiculturale e contro ogni discriminazione.

La costituzione dell'Università dell'Età Libera-APS risale al 1989. Ne sono stati promotori: la Provincia di Pesaro-Urbino, il Comune di Pesaro, il Sindacato C.G.I.L.-SPI/CGIL, il Distretto Scolastico e alcuni Centri Sociali.

Art 2 - Carattere dell'associazione e del volontario

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.35 del codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

Art. 3 - Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi ed attività

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con le seguenti motivazioni prevalenti:

una proposta socio-culturale rivolta alle persone giovani, adulte ed anziane per offrire strumenti culturali di formazione permanente ed informazione con l'obiettivo di stabilire un rapporto costante con i cittadini, favorire il recupero e l'impiego di preziose energie umane, il protagonismo e l'identità personale della comunità in uno scambio generazionale e culturale. Per rispondere alla richiesta di cultura permanente, esigenza tipica della nostra società complessa, che richiede un continuo aggiornamento della chiave di lettura del reale, avvalendosi della competenza di specialisti e protagonisti. Finalità prevalenti sono favorire la promozione culturale, sociale, solidaristica delle persone adulte in una mescolanza generazionale, anagrafica, culturale e sociale, attraverso lo svolgimento in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi della seguente attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- 1)-Promuovere e svolgere la formazione permanente degli adulti di ogni età.
- 2)-Sviluppare la promozione culturale e sociale della terza età.
- 3)-Promuovere e organizzare conferenze, convegni, seminari, dibattiti ed altre opportunità di confronto culturale, anche interdisciplinari, su temi di interesse specifico.
- 4)-Svolgere attività di utilità sociale, in particolare promuovendo la più ampia diffusione della cultura per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini sia italiani che stranieri, favorendo l'inserimento delle persone nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono, fornendo loro supporti ed opportunità adeguati.
- 5)-Svolgere ogni altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
- 6)-Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione, potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.36 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

Art. 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche ed enti giuridici (APS, altri enti del Terzo Settore senza scopo di lucro nei limiti dell'art.35 del codice del Terzo Settore) di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6 Categorie dei soci

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

-Onorari

-Ordinari

-Sostenitori

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo

c) sono soci sostenitori coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, nel chiedere l'iscrizione con atto di liberalità contribuiscono con quote straordinarie all'attività dell'associazione. Il socio sostenitore gode degli stessi diritti e doveri sanciti per tutti i soci nel presente statuto.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

Art. 7 Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

In caso domanda inoltrata da un ente, la stessa andrà sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente aspirante socio o da persona da questi espressamente delegata.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di

recesso.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'associazione garantisce all'associato: il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali; il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'associazione.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

Art. 9 - Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fi-

no alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

Art. 10 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, oltre la scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- l'organo di controllo monocratico (se nominato).
- l'organo di revisione legale dei conti (se nominato)

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vin-

colata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 12 Partecipazione all'Assemblea

L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nel presente statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

Art. 13 Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per mezzo di una o più delle seguenti modalità: per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) o altro strumento di comunicazione telematica e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convoca-

zione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

Art. 14 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in sede Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o in delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione occorre la presenza in proprio o in delega, di almeno un quarto degli associati aventi diritto di voto

Qualora in seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo è possibile indire una terza convocazione a distanza di almeno 15 (quindi-

ci) giorni dalla seconda convocazione nella quale la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, purchè adottata all'unanimità

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe; la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno i tre quarti dei presenti aventi diritto di voto, in terza convocazione delibera qualunque sia il numero degli associati

purchè all'unanimità

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all' Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

Art. 15 Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio dell'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 16 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consun-

tiva del consiglio direttivo;

b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;

c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;

e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;

f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

in sede straordinaria

a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (C.D.) è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

-convocare l'Assemblea;

- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Cts e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- predisporre il bilancio consuntivo, e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed

istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

-redigere l'eventuale regolamento interno;

-procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

- irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 18 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 5 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Con-

siglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, senza il rispetto del termine sopradde-

to. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 20 - Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 21 - Organo di controllo e Revisore Legale dei Conti

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del

Terzo Settore.

Esso resta in carica per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, qualora ricor-

rano i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Art. 22 -Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 23 -Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio accompagnandolo da apposita relazione.

Art. 24 - Libri Sociali

L'associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui de-

vono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Art. 25 - Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 -Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o

di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- h) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Cts;
- j) contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciati in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 27 -Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 29 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale,

e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 30 - Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 giugno di ogni anno e termina il 31 maggio.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio approvato deve essere depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, nelle modalità e nei termini previsti dal Codice del terzo settore e successivi decreti attuativi, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 , dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione

Art. 31 - Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea.

Art. 32 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Art. 33 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to Maurizio Sebastiani - Luisa Rossi Notaio

